

Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Toland/Parlamento

(Causa T-471/08) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Relazione di revisione contabile sull'indennità di assistenza parlamentare — Rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale»]

(2011/C 211/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ciarán Toland (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burke, solicitor, E. Regan, SC, e J. Newman, barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e D. Moore, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e C. Vang, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski, A. Guimaraes-Purokoski e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione del Parlamento europeo 11 agosto 2008, recante il riferimento A(2008) 10636, nella misura in cui rifiuta l'accesso alla relazione n. 06/02 del servizio interno di revisione contabile del Parlamento 9 gennaio 2008, intitolata «Revisione contabile dell'indennità di assistenza parlamentare»

Dispositivo

- 1) La decisione del Parlamento europeo 11 agosto 2008, recante riferimento A(2008) 10636, è annullata nella parte in cui nega l'accesso alla relazione n. 06/02 del servizio interno di revisione contabile del Parlamento 9 gennaio 2008, intitolata «Revisione contabile dell'indennità di assistenza parlamentare».
- 2) Il Parlamento supporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Ciarán Toland.
- 3) Le spese sostenute dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia restano a loro carico.

⁽¹⁾ GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza del Tribunale 7 giugno 2011 — Psytech International/UAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16 PF)

(Causa T-507/08) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Declaratoria di nullità — Marchio comunitario denominativo 16PF — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di descrittività — Assenza di segni divenuti di uso comune — Assenza di malafede — Art. 7, n. 1, lett. b)-d), ed art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b)-d), e art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 211/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Psytech International (Pulloxhill, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, solicitor, N. Saunders, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Institute for personality & Ability Testing, Inc. (Champaign, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Hobbs, QC, e A. Chaudri, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 luglio 2008, pratica R 1012/2007-2) relativa ad una declaratoria di nullità tra la Psytech International Ltd e l'Institute for Personality & Ability Testing, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Psytech International Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 19 del 24.1.2009.

Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Power-One Italy/Commissione

(Causa T-489/08) ⁽¹⁾

[«Ricorso per risarcimento danni — Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE+ — Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto Pnuma) — Sviamiento di procedura — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»]

(2011/C 211/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy (Terranova Bracciolini) (rappresentanti: avv.ti R. Giuffrida e A. Giussani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza della decisione della Commissione di chiusura del progetto Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), per il cofinanziamento dello sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Power-One Italy SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 6 del 10.1.2009.

Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Governo di Gibilterra/Commissione

(Causa T-176/09) (¹)

«**Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2009/95/CE — Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Inclusioni nel sito di importanza comunitaria denominato “Estrecho Oriental” di una zona di acque territoriali di Gibilterra e di una zona d’alto mare — Annullamento parziale — Indissociabilità — Irricevibilità»**

(2011/C 211/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: avv.ti D. Vaughan e M. Llamas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti, assistiti da D. Wyatt, QC, e M. Wood, barrister)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU 2009, L 43, pag. 393), nella parte in cui estende il sito denominato «Estrecho oriental» (ES6120032) alle acque territoriali di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) e ad una zona d'alto mare

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Governo di Gibilterra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

Ordinanza del Tribunale 23 maggio 2011 — Y/Commissione

(Causa T-493/09 P) (¹)

«**Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Licenziamento — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»**

(2011/C 211/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Y (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: J. Van Rossum, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente J.-P. Keppenne e L. Lozano Palacios, successivamente J.-P. Keppenne e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 7 ottobre 2009, causa F-29/08, Y/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Y supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Ordinanza del Tribunale 24 maggio 2011 — Regno Unito/Commissione

(Causa T-115/10) (¹)

«**Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2010/45/CE — Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto non impugnabile — Atto meramente confermativo — Irricevibilità»**

(2011/C 211/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, assistito da D. Wyatt, QC, e M. Wood, barrister)